



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEPE, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RICCARDI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2020**

Disposizioni per la riduzione temporanea dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di focalizzare l'attenzione delle stazioni appaltanti sull'annosa questione del pagamento anticipato dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) all'appaltatore, per quelle opere realizzate prima della sospensione dei lavori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (sia per espressa previsione normativa che per impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza).

Come noto, alle misure urgenti imposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020), 4 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020), 8 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020), 9 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020) e 11 marzo 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'11 marzo 2020), in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante « Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » e del « Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro », sottoscritto in data 14 marzo 2020, hanno fatto seguito i seguenti provvedimenti:

1) ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

2) ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute 22 marzo 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 2020;

3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale »; nonché il « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili ».

Chiaramente, i cantieri temporanei e mobili, in particolar modo con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, che ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 che possono proseguire la propria attività, devono assolutamente rispettare le indicazioni per il contenimento dell'epidemia impartite dalle autorità, con particolare riferimento ai citati protocolli del 14 e 19 marzo 2020, con la ovvia conseguenza che le stazioni appaltanti si trovano diffusamente in presenza di:

a) lavori sospesi per effetto del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

b) lavori sospesi per impossibilità concreta e motivata di rispettare le indicazioni delle autorità.

Ne consegue che oggi, lo stato di avanzamento lavori (SAL) che non ha, alla data di sospensione «legittima» dei lavori o parti di essi, maturato il valore indicato nel capitolato di appalto e nel contratto, non dà diritto al pagamento della rata in acconto che, invece, ora più che mai, appare necessaria per una pronta ed immediata ripartenza da parte dell'appaltatore.

L'attuale assetto normativo prevede, infatti, che gli acconti possano essere riconosciuti nelle modalità stabilite ai sensi del seguente combinato disposto:

– articolo 113-*bis*, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi»;

– articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) «ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documenta-

zione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto».

Appare pertanto necessario, almeno per la prima fase *post* emergenza, ovvero per gli anni 2020/2022, intervenire sul pagamento anticipato dei SAL, qualora non sia stato raggiunto l'ammontare che darebbe diritto alla liquidazione in acconto in favore dell'appaltatore, al fine di consentirne l'erogazione in tempi brevi e affrontare le inevitabili ripercussioni che l'attuale compressione economica comporta in relazione alla liquidità delle imprese.

Un tale orientamento è stato già in parte considerato nel decreto-legge cosiddetto «Cura Italia», introducendo, tra le misure di sostegno, anche la previsione di assicurare l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di consegna anticipata dei lavori (articolo 91, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'altra previsione contenuta nel presente disegno di legge tende da un lato ad abbreviare i tempi di liquidazione dei SAL, che passerebbero da trenta a quindici giorni e, dall'altro, ad individuare, quale unico soggetto che redige sia lo stato di avanzamento dei lavori sia il certificato di pagamento, il direttore dei lavori. Quest'ultimo, senza l'ulteriore passaggio attraverso il responsabile unico dei procedimenti (RUP), che in via ordinaria redige il certificato di pagamento, trasmette direttamente alla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento.

Infine, si propone, con il presente disegno di legge, che le verifiche sulla regolarità contributiva siano eseguite, da parte del RUP, solo per la liquidazione del conto finale e non per tutte le emissioni dei SAL intermedi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Riduzione dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del direttore dei lavori, ferma restando la verifica successiva da parte del responsabile unico del procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto, su richiesta dell'appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento dei lavori, unitamente al certificato di pagamento e al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante

per l'emissione del mandato di pagamento. Il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento dei lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal responsabile unico del procedimento per la liquidazione del conto finale.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00